|  |
| --- |
| *DECRETO LEGISLATIVO N. 32/2021 - articolo 13, comma 2 - Modulo 2* |
| **COMUNICAZIONE DELL’OPERATORE ALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE****DATI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DI LATTE (allegato 2, sezione 4)****Centro di standardizzazione – Centro di trattamento termico\*\*\*** |
| DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO: |
| PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO): |
| **FASCE PRODUTTIVE MENSILI** | **TONNELLATE**  | **EURO** |
| PER LE PRIME 30 TONNELLATE (1) |  | 1 |
| PER OGNI TONNELLATA SUPPLEMENTARE (2) |  | 0,5 |
| NOTE:1. Inserire nella colonna “TONNELLATE” il numero di tonnellate di latte introdotte e lavorate nello stesso stabilimento nel mese di riferimento, fino alle 30 tonnellate
2. Inserire nella colonna “TONNELLATE” il numero di tonnellate supplementari introdotte e lavorate nello stesso stabilimento nel mese di riferimento, oltre alle prime 30 tonnellate

\*\*\*Ai fini della determinazione della tariffa per gli stabilimenti di cui all’allegato 2, sezione 4 del DLgs 32/2021, per uno stesso quantitativo di latte crudo sottoposto sia a standardizzazione sia a trattamento termico, le tariffe dell’allegato 2, sezione 4 del decreto si applicano una sola volta al quantitativo di latte crudo introdotto nello stabilimento per la standardizzazione e/o il trattato termico. Quando lo stabilimento autorizzato per l’attività di CENTRO DI TRATTAMENTO TERMICO e/o CENTRO DI STANDARDIZZAZIONE, tali tariffe devono intendersi riferite ai quantitativi di latte crudo sottoposti a standardizzazione e/o trattamento termico, anche se destinati, totalmente o in parte, ad altra trasformazione (ad esempio la caseificazione) nello stesso stabilimento presso altra attività ivi autorizzata (STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE). |

Ai sensi dell’art. 13, comma 2 del DLgs 32/2021 “*Gli operatori degli stabilimenti di cui all’allegato 2, sezioni 2, 4 e 5,* ***entro il 15 di ogni mese****, comunicano all’Azienda sanitaria locale i dati produttivi del mese precedente*.”